



CITTÀ DI ALESSANDRIA

SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO

Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S.

Piazza della Libertà, 1 - 15121 Alessandria

tel. 0131 515459 - PEC protocollo@pec.comune.alessandria.it

Alessandria, lì 09/01/2029

Class. VI/09 – Fascicolo 138/2025

N. di Registro Protocollo assegnato con segnatura digitale

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

C_A182 - C_A182 - 1 - 2026-01-09 - 0002198

Provincia di Alessandria

Direzione Ambiente

Servizio V.I.A. – V.A.S. – A.I.A.

PEC protocollo.ambiente@cert.provincia.alessandria.it

p.c. **Comune di Alessandria:**

Settore Partecipate, Politiche ambientali e di benessere della persona, Legalità e Trasparenza:

- Servizio Tutela dell'Ambiente
- Servizio Politiche per la salute e Tutela animali

Settore Urbanistica e Sviluppo Economico:

- Servizio Pianificazione attuativa ed Edilizia residenziale pubblica
- Servizio Sportello per l'Edilizia
- Ufficio Edilizia Produttiva
- Ufficio Pianificazione Generale

Settore Opere Pubbliche e Infrastrutture

- Servizio Mobilità e Trasporto Pubblico Locale

Servizio Autonomo di Polizia Locale e di Protezione Civile:

- Unità Organizzativa Traffico

OGGETTO: Società Silpdue Srl – Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ex art. 27-bis e contestuale Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ex Titolo III-bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e Concessione idrica ex Regolamento Regionale 10/R/2003 per progetto di discarica per rifiuti non pericolosi in loc. La Bolla, frazione Spinetta Marengo, Alessandria. **Ripresa del procedimento. Parere Città di Alessandria.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente – Servizio V.I.A. – V.A.S. – A.I.A. di ripresa del procedimento (acquisita in data 12/12/2025 protocollo com.le n. 113633), relativa alla richiesta di pareri da inviare entro il 9/1/2026, e vista la “*Risposta alla richiesta di integrazioni datata 30 settembre 2025*” inoltrata alla Provincia dalla

società proponente SILPDUE srl in data 8/10/2025, si comunica quanto segue, rispetto ai contenuti della suddetta Risposta:

Punto B)

TUTELA DELLA SALUTE DEI RESIDENTI:

A confine e nelle immediate vicinanze della cava La Bolla insiste un conglomerato abitato denominato località “Molinetto” nel quale risiedono numerosi nuclei familiari. Nella “Risposta” fornita dal proponente si rileva che *“il progetto ha fornito tutti i possibili impatti sull'area circostante allo scopo di limitare al massimo i rischi per la salute dei residenti...”*. Valuti l’ Ente procedente se tale affermazione di limitare al massimo i rischi per la salute dei residenti, ma non escluderli totalmente, sia sufficiente a garantire la tutela della salute dei residenti nelle immediate vicinanze della prevista discarica di materiale proveniente da siti ferroviari (cosiddetto ballast) contenente amianto e contaminato da idrocarburi e altre sostanze chimiche, e/o se siano necessarie assunzioni di responsabilità da parte del proponente qualora fossero accertati danni alla salute dei residenti durante le fasi di lavorazioni della discarica e conferimento dei rifiuti e successivamente alla chiusura della stessa; si segnala altresì la presenza nell’area adiacente del pozzo idropotabile “Molinetto” e relativa fascia di rispetto e area di riserva idrica, che devono essere salvaguardati da ogni possibile inquinamento, nel quadrante del territorio comunale di Spinetta Marengo peraltro già gravato da importanti e note criticità ambientali di cui occorre valutare i conseguenti effetti cumulativi, anche in considerazione della presenza in adiacenza di una importante azienda RIR quale è la società Syensqo Specialty Polymers Italy S.p.A. (ex Solvay). Con riferimento al pozzo idropotabile “Molinetto”, si rileva che nel paragrafo B2.1.4 dello Studio di Impatto Ambientale viene citata una comunicazione di AMAG datata 25 luglio 2011 relativa al precedente intervento di cava: a tale proposito si ritiene opportuno richiedere un parere aggiornato, nell’ambito del presente procedimento istruttorio relativo alla proposta di discarica, sia a SO.GE.RI. S.p.A. (ex AMAG Reti Idriche S.p.A.) che ad Egato6 - Ente di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale 6 “Alessandrino”.

Punto E)

MANCANZA DELLE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DELL'ART. 27 DELLA LR 56/77:

L’art. 27 della LR 56/77 prevede che nei PRGC siano previste adeguate *“fasce di rispetto attorno , ai depositi di materiali insalubri e pericolosi, alle pubbliche discariche,.....”*. Nella “Risposta” fornita dal proponente si rileva che *“Non si è ritenuto necessario prevedere in sede di progetto alcuna fascia di rispetto, dato che l’art. 27, LR 56/77 è inherente alle sole discariche pubbliche”*. In subordine alle valutazioni di cui al precedente punto B), valuti l’ Ente procedente se l’intervento in progetto sia assimilabile a una pubblica discarica ovvero a un deposito di materiali insalubri e pericolosi, tali da richiedere l’applicazione di una fascia di rispetto di cui all’art. 27 della LR 56/77. Ad avviso dell’ufficio scrivente per discariche di materiale contenente amianto, indifferentemente se esse siano pubbliche o private, necessita una fascia di rispetto di almeno 1000mt a tutela degli insediamenti di popolazione sensibile e di 500 mt. a tutela dei rischi per la popolazione residente derivanti dalla presenza e movimentazione di materiali contenenti amianto, ed inoltre a tutela dall’inquinamento acustico trattandosi di un cantiere permanente con circolazione di mezzi pesanti, pale meccaniche ed escavatori, e a tutela dalla presenza di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dei mezzi di lavoro in cantiere, che peraltro è previsto con durata di parecchi anni prima del tombamento finale.

Si evidenzia che, come indicato dalla Regione Piemonte-Settore Urbanistica Piemonte Orientale nel proprio contributo tecnico, il ricorso alla procedura di cui all’art. 17 bis, comma 15 bis della LR 56/77, come disciplinata dalla circolare regionale 4/AMB/2016, comporta dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e conseguente variante urbanistica, e pertanto la suddetta procedura deve riconoscere l’interesse pubblico dell’intervento tale da attribuire qualifica di pubblica discarica all’intervento in oggetto, oppure, qualora di interesse privato, l’intervento rientra nei depositi di materiali insalubri e pericolosi; in entrambe le suddette accezioni la LR 56/77 all’art. 27 prevede la necessità di una fascia di rispetto urbanistica. In tale fascia occorre indicare le limitazioni e i vincoli urbanistici, edilizi e sanitari,

anche rispetto alle produzioni agricole presenti nei terreni adiacenti; per le aree e gli immobili all'interno delle fasce di rispetto, trattandosi di una discarica privata, deve essere avviato il procedimento nei confronti dei relativi proprietari privati, e previsto equo indennizzo per le limitazioni introdotte. Si evidenzia altresì che la procedura indicata dalla Regione Piemonte di cui all'art. 17 bis, comma 15 bis della LR 56/77, come disciplinata dalla circolare regionale 4/AMB/2016-Allegato A, prevede che per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti "...L'approvazione (della Regione o dell'Ente delegato precedente) sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, **autorizzazioni e concessioni** di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori", come disposto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Punto G)

RICHIESTA DI PREDISPOSIZIONE DI UNO STUDIO DELLE ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE:

La tipologia di discarica di rifiuti proposta, per quanto a conoscenza dell'ufficio scrivente, non risulta presente nel territorio dello Stato italiano, e ad oggi risulta che tali rifiuti debbano essere conferiti in discariche all'estero. Si deduce che non si tratta di discariche ordinarie ma di discariche molto particolari per le conseguenze ambientali che comportano, tali da doverne valutare attentamente la localizzazione proposta rispetto alle alternative possibili, e identificare le collocazioni meno dannose per l'ambiente e la salute umana, in cui tali discariche possono essere realizzate. Della valutazione delle localizzazioni alternative non vi è traccia nella documentazione di progetto (si veda Paragrafo B4.0 dello Studio di Impatto Ambientale", dove viene valutata solo l'opzione zero dichiarando che "non esistono ulteriori alternative"). Nella "Risposta" fornita dal proponente si rileva che "....La discarica proposta non è un impianto di interesse pubblico, ma un intervento di recupero ambientale, mediante realizzazione della proposta discarica, di un sito oggetto di attività estrattiva di proprietà del proponente, che quindi non è titolato a valutare alternative su proprietà diverse dalle proprie". Valuti l'Ente procedente nella V.I.A. se l'intervento in progetto sia l'unica e/o la migliore alternativa possibile nel territorio provinciale, regionale e sovraregionale per tale tipo di materiale contenente amianto, tale da giustificare la localizzazione proposta dalla soc. SILPDUE srl, in relazione alle criticità del sito proposto relative agli aspetti ambientali, di idoneità idrogeologica, di sicurezza e di tutela della salute dei residenti circostanti, da valutare da parte degli Enti competenti per la protezione ambientale e la tutela della salute. Si evidenzia inoltre che già ad oggi risulta vigente specifica convenzione firmata con il Comune per il ripristino ambientale finale del sito della cava autorizzata, di cui pertanto è garantito comunque il ripristino finale con rinaturalizzazione indipendentemente dal procedimento in oggetto.

Pertanto si ritiene necessaria un'attenta valutazione degli impatti conseguenti alla localizzazione dell'intervento nel sito in esame, proposto poiché in disponibilità della società istante, ma inserito in un contesto che presenta le criticità evidenziate nella presente nota.

ULTERIORI CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'USO DEL SUOLO E CLASSI AGRICOLE ED AL RIPRISTINO FINALE DEL SITO DI CAVA

Con riferimento all'uso del suolo e relative classi agricole, visto quanto dichiarato dal proponente nel Paragrafo B2.2.14 dello Studio di Impatto Ambientale, si precisa che parte dell'area di intervento risulta in Classe II di capacità di uso del suolo ai sensi del vigente Piano Paesaggistico Regionale, fattispecie che costituisce criterio escludente ai sensi della D.G.R. 12/11/2021 n. 18-4076.

Inoltre si evidenzia che la proposta progettuale in esame non costituisce l'unica possibile alternativa per il ripristino ambientale dell'area in oggetto e sicuramente non è coerente agli indirizzi forniti dalla Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave, considerata in particolare la presenza di elevate classi di capacità di uso del suolo sia all'interno del sito di progetto che nell'area circostante e preso atto della proposta di discarica con rilevato finale di circa 12 metri rispetto al piano campagna, in rapporto a quanto di seguito previsto dall'art. 30 "Recupero ambientale" della citata L.R. n. 23/2016:

comma 1. Ai fini della presente legge, per recupero ambientale del sito estrattivo si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante i lavori di coltivazione della cava sia alla conclusione degli stessi, a venti il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.

Comma 2. Il progetto di recupero ambientale prevede prioritariamente:

- a) la sistemazione idrogeologica, intesa come modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;**
- b) il risanamento paesaggistico, inteso come ricostituzione dei caratteri generali, ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuato sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno vegetale preesistente, eventualmente integrato, seguito da semina e dalla messa a dimora di specie vegetali adatte alle condizioni stagionali;**
- c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.**

RAFFRONTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE CON I CRITERI DI CUI ALL'ALLEGATO A DELLA D.G.R.

12/11/2021 N. 18-4076

Come conclusione di quanto complessivamente sopra evidenziato e con riferimento alla Tabella di cui all'Allegato A della DGR 12/11/2021 n. 18-4076, si evidenzia la presenza per l'area in oggetto dei seguenti criteri, escludenti (E) o penalizzanti (PE):

- Tema A7: presenza nell'area di azienda RIR- Syensqo (ex Solvay) - Criterio PE;
- Tema B1: terreni agricoli in classe II - Criterio E;
- Tema C3: presenza di pozzo idropotabile "Molinetto" e relativa area di ricarica – Criterio E;
- Tema D7: fasce fluviali allargate-fasce A,B,C del PAI (progetto ricadente in fascia C) – Criterio E;
- Tema E2: vincolo archeologico – Criterio E;
- Tema F2: aree esondabili PAI-fascia C – Criterio PE;
- Tema F5: aree ricadenti nel PGRA – area P1 – Criterio PE;
- Tema G1: distanza da nuclei abitati e case- inferiore a 500 mt – Criterio PE;

COMPATIBILITA' URBANISTICA E PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA:

Con riferimento alla richiesta di parere entro il 9/1/2026, da parte del Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, per quanto di competenza si comunica quanto segue:

In riferimento alla compatibilità urbanistica, secondo il PRGC ad oggi vigente approvato con D.G.R. n. 36/29308 del 7/2/2000 come rettificata con D.G.R. n. 13/29915 del 13/4/2000, l'intervento in progetto ricade in Classe II α di pericolosità idrogeologica, come definita e disciplinata dall'art. 51 delle Norme di Attuazione del PRGC; la prescrizione contenuta al punto 5 del paragrafo relativo alla normativa della suddetta Classe II α vieta espressamente lo stoccaggio e la realizzazione di discariche di qualsiasi tipologia di rifiuti; tale esclusione deriva dagli studi idrogeologici allegati al vigente PRGC ed approvati dalla Regione Piemonte, condividendo il quadro del dissesto idrogeologico del territorio conseguente all'alluvione del 1994; tal quadro del dissesto idrogeologico risulta ad oggi peggiorato e non migliorato a seguito dell'aggiornamento del P.A.I. con Decreto dell'AdBPO n. 121/2022, e pertanto essendo peggiorate le condizioni di rischio idraulico non risulta possibile il declassamento della Classe II α vigente di pericolosità idrogeologica della zona di PRGC della Cava La Bolla, e conseguentemente non risulta possibile l' eliminazione dei suddetti vincoli e relativi divieti indicati nelle NTA vigenti del PRGC. Si precisa che l'area di progetto ricade non solo parzialmente all'interno della Classe di pericolosità geomorfologica "II α " secondo la classificazione idrogeologica del vigente PRGC del

Referente per la pratica Angela Ricci Tel. 0131/515459

E-mail angela.ricci@comune.alessandria.it

Comune di Alessandria, ma anche all'interno della fascia C del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) sovraordinato, come da ultimo aggiornato dal Decreto n. 121/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po. Quest'ultima classificazione del PAI evidenzia uno scenario di rischio peggiorativo rispetto al quadro conoscitivo del previgente P.A.I. (ex P.S.F.F.) su cui si basa l'attuale *"Carta di Sintesi delle classi di pericolosità geomorfologica"* del PRGC vigente. Non risulta ammissibile la declassificazione dell'area in progetto verso la Classe II, in quanto secondo le NTA del PRGC vigente, la Classe II è relativa a: *"Aree interessate prevalentemente da problemi legati alla presenza della falda a debole profondità dal piano campagna e dalla presenza del reticolo idrografico minore"*, mentre l'area è interessata da problemi di esondazione dei corsi d'acqua principali (fascia C del fiume Bormida), come peraltro confermato (in peggioramento come estensione rispetto al previgente P.A.I.-ex P.S.F.F. utilizzato per il PRGC vigente) dall'ultima Variante al P.A.I. del 2022 (approvata con Decreto n. 121/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), tali da inserire l'area in Classe di pericolosità idrogeologica IIa del vigente PRGC, che non consente la realizzazione di discariche di qualsiasi tipologia.

Inoltre nelle NTA del PRGC, art. 51, la prescrizione contenuta al punto 4 del paragrafo relativo alla normativa della suddetta Classe IIa prescrive che *"il ricorso l'innalzamento artificiale del piano campagna è permesso qualora sia accertato che tale intervento non provochi innalzamenti anomali del livello idrico, nel corso dei fenomeni di allagamento, tali da provocare maggiori danni nelle aree adiacenti"*. Considerato che il progetto prevede una discarica con un rilevato di circa 12 metri rispetto al piano campagna per tutta la superficie della discarica, e senza entrare nel merito dell'impatto paesaggistico di tale rilevato, tale innalzamento artificiale del piano campagna comporta ostacolo al deflusso delle acque di esondazione del fiume Bormida per la piena catastrofica, e comporta un aumento del livello idrico nell'adiacente conglomerato residenziale denominato località "Molinetto", che essendo collocato tra il fiume Bormida e la discarica in progetto sarebbe interessato da un reflusso delle acque respinte dal rilevato della discarica.

In merito al rilevato proposto si evidenzia altresì che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale Attività Estrattive, in coerenza anche con quanto previsto dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR), prevedono quale criterio per il recupero paesaggistico, durante e al termine della coltivazione, che le attività estrattive devono, per quanto possibile, limitare le alterazioni morfologiche che possano incidere sulla qualità ed integrità paesaggistica di un determinato territorio.

Si esprime pertanto **parere tecnico non favorevole** relativamente alla compatibilità urbanistica ed idrogeologica dell'intervento proposto.

PARERE VIABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA LOCALE

Si riporta inoltre di seguito il parere viabile trasmesso dal Servizio Autonomo di Polizia Locale e di Protezione Civile - Unità Organizzativa Traffico:

"Per quanto di competenza, atteso che le verifiche sono state condotte in conformità con quanto di norma previsto, si significa che le fasi di cantiere determineranno certamente un incremento dei flussi di traffico come indicato dagli elaborati e precisamente dall'analisi dell' IMPATTO DEL TRAFFICO ADDIZIONALE SULLA VIABILITÀ ESISTENTE che alla pag. 132 indica che l'analisi dello scenario futuro è stata condotta con riferimento alle fasi del cantiere in cui sono previsti i massimi flussi veicolari indotti, valutando quindi di inibire i viaggi dei veicoli pesanti sul percorso individuato nelle fasce orarie 7:30-9:00 e 17:30-19:00, fasce obiettivamente di maggior transito viabile dei pendolari.

Altresì la SINTESI DELLE MISURE DI MITIGAZIONE ADOTTATE al fine di contenere gli impatti delle attività al sito sul traffico veicolare dell'area ribadisce che saranno implementate le seguenti misure:
- selezione del percorso dei mezzi di trasporto del rifiuto in andata alla discarica e ritorno privilegiando assi viari ad elevata capacità e con intersezioni regolate con impianti semaforici o a circolazione rotatoria;

- circolazione inibita per i veicoli pesanti da e verso la Cava Bolla nelle fasce orarie 7:30-9:00 e 17:30-19:00 di maggiore criticità.

A chiosa delle valutazioni espresse dal proponente e con riferimento alla componente traffico, si fa notare che in sintesi l'impatto del cantiere, che si traduce in un traffico addizionale complessivo indotto sulla viabilità esistente pari a 10 veicoli pesanti/ora nelle due direzioni nella fascia di orario dell'attività di conferimento dei rifiuti, in virtù delle misure di mitigazione adottate, si manifesterà nelle fasi di Cantiere con durata nel Breve Termine (fino al completamento della discarica, stimabile in circa 6-8 anni) e rilevanza Trascurabile.

Atteso quanto sopra si suggerisce di riflettere circa la possibilità che l'intersezione indicata nel percorso e cioè via Casalbaglano/strada Casalcermelli/corso Acqui possa essere oggetto di una rimodulazione dei tempi semaforici e/o altri interventi volti alla fluidificazione del traffico nelle ore di transito dei mezzi pesanti.

Pertanto si esprime parere viabile favorevole."

PARERE SETTORE V – SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE

Infine si allega parere del Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Patrimonio e Direzione Azienda Speciale – Servizio Tutela dell’Ambiente, pervenuto allo scrivente in data 09/01/2026 prot. n. 1858.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

F.to Arch. Claudio Delponte

Il presente documento è sottoscritto omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio



Città di Alessandria

Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Patrimonio e Direzione Azienda Speciale
Servizio Tutela dell'Ambiente

Spett.le **Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S.**

Città di Alessandria

SEDE

OGGETTO: procedimento di V.I.A. ex art. 27 bis e contestuali AI EX Titolo III-bis D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e concessione idrica ex regolamento regionale n. 10//R2003 per progetto discarica per rifiuti non pericolosi in località La Bolla Sobbordo di Spinetta Marengo – parere

IL SOTTOSCRITTO

dirigente responsabile del Settore Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Patrimonio e Direzione Azienda Speciale in forza del decreto sindacale n. 13 in data 28 febbraio 2025;

PREMESSO CHE

con riferimento al procedimento in oggetto è stata esaminata la documentazione integrativa presentata dalla ditta proponente in esito alla verifica della completezza e adeguatezza documentale, pervenuta in data 12.12.2025 con protocollo d'arrivo n. 113633;

RILEVATO CHE

il Servizio Tutela dell'Ambiente di questo Ente osserva quanto segue:

- con riferimento alla tipologia di rifiuti ammessi nella discarica in progetto, si legge a pag. 7 della relazione IPPC che gli stessi saranno “...provenienti dal cantiere di realizzazione dello scalo ferroviario avanzato/HUB intermodale di Alessandria...(omissis)...e da strutture ferroviarie connesse”: si precisa a tale proposito che ai sensi della delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30.01.2025 ad oggetto “Adeguamento ai disposti del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. degli indirizzi di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 108 del 21.07.2003 e n. 63 del 22.05.2006” è prevista la possibilità di valutare l'accettabilità di attività di gestione di rifiuti da sottoporre a VIA per rifiuti prodotti esclusivamente entro i confini comunali;
- con riferimento agli aspetti legati al rumore, a ns. giudizio l'allegato R34-1 risulta contenere la verifica di compatibilità acustica (pagg. 596 - 608) mentre alle pagine 136-147 risulta presente un paragrafo C2.5 Rumore, che non è conforme alle linee guida emanate con la D.G.R. 9-11616 del 2.2.2004 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico": per tale ragione la documentazione presentata non può essere considerata una valutazione previsionale di impatto acustico;
- inoltre, relativamente alla *Fase Preliminare Ante Operam* si precisa che in caso di autorizzazione del progetto, dovrà essere predisposta la documentazione prevista dalla D.G.R. 24-4049 del 27.6.2012 e dal vigente Regolamento comunale per l'esercizio delle Attività Rumorose;
- per quanto riguarda poi la *Fase di Cantiere*, la progettazione delle opere di mitigazione menzionate dovrà essere contenuta in apposito documento;
- per quanto sopra si chiede pertanto di presentare una valutazione previsionale di impatto acustico completa di grafici e sonogrammi inerenti alle misurazioni fonometriche eseguite e, in caso di autorizzazione del progetto, che venga eseguito un monitoraggio acustico presso i recettori individuati, entro due mesi dalla data di attivazione della discarica;
- per quanto attiene al progetto di recupero dell'area mediante la realizzazione della discarica, si ritiene più opportuno che il riempimento dei vuoti di cava mediante i rifiuti in argomento avvenga in armonia e coerenza con il paesaggio pianeggiante circostante, e pertanto non oltrepassando il piano campagna, anche in aderenza a quanto previsto delle NTA del PRAE per i recuperi di cava;
- in considerazione della tipologia dei rifiuti in argomento, contenenti amianto, si rimandano alla competente ASL AL le valutazioni in merito alla potenziale pericolosità delle polveri nelle fasi di



Città di Alessandria

Settore V Partecipate, Politiche Ambientali e Benessere della Persona, Patrimonio e Direzione Azienda Speciale
Servizio Tutela dell'Ambiente

trasporto/scarico/abbancamento, sia per gli addetti ai lavori che per la popolazione residente lungo il percorso individuato e nell'area di realizzazione della discarica, individuando eventuali ulteriori prescrizioni volte alla tutela della salute pubblica;

- con riferimento all'abbattimento delle polveri/fibre mediante acque nebulizzate ricadenti al suolo al di fuori delle vasche di discarica, si ritiene opportuno che venga previsto un sistema di recupero;
- con riferimento alle alternative al progetto individuate nella Relazione di Valutazione di Impatto Ambientale, non si concorda con il proponente secondo cui, in caso di opzione zero, debba essere obbligatoriamente tombato il lago di cava presente, anziché ad esempio ri - naturalizzarne e recuperarne le sponde e realizzando un'area boschata e a prato nelle aree non interessate dalla presenza del lago stesso;
- non risulta inoltre chiara la ragione per cui in caso di opzione zero, gli scenari A) e B) rappresentati contemplino il conferimento dei rifiuti prodotti presso l'HUB Intermodale esclusivamente all'estero: si chiede di meglio motivare tale opzione;
- per quanto attiene al traffico dei mezzi pesanti, caratterizzato da una frequenza di 10 mezzi/ora da e per il sito lungo un arco temporale prolungato (6-8 anni) e secondo un percorso che coinvolge un tratto urbano con la presenza di recettori sensibili (scuole) si osserva quanto segue:
 - 1) il transito dei mezzi avviene all'interno di una fascia temporale ristretta (9:00 – 17:30) durante la quale aumenta il picco di concentrazione degli inquinanti che si somma agli inquinanti già presenti nella zona, e con il rischio che nei tratti in cui sono presenti edifici alti si ottenga l'effetto canyon con un ristagno degli inquinanti;
 - 2) in un arco di tempo così esteso (6-8 anni) il transito costante può portare ad un accumulo di inquinanti sul suolo e sulla vegetazione e può esporre ad una dose cronica i recettori sensibili; le soluzioni infrastrutturali come per esempio le barriere vegetali "filtro" possono rappresentare interventi che agiscono sulla dispersione e sul filtraggio fisico prima di raggiungere i recettori sensibili;
- si rappresenta infine che nel centro abitato è attivo il protocollo misure antismog che limita la circolazione dei mezzi fino a EURO4 diesel dalle 8:30 alle 18:30 dal 15 settembre al 15 aprile dell'anno successivo, inoltre durante l'attivazione del livello arancio non possono circolare neanche i mezzi EURO5 (privati 8:30-18:30, commerciali 8:0-12:30), pertanto i mezzi di trasporto utilizzati dovranno essere di classe ambientale elevata ovvero dall' EURO5 in su e visto la durata dell'arco di tempo anche mezzi a metano o elettrici;

ESPRIME

parere preliminare favorevole subordinatamente al recepimento delle prescrizioni indicate e delle richieste elencate.

In fede.

Alessandria, li 9 gennaio 2026

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Antonello Paolo Zacccone



Firmato digitalmente da:
Zacccone Antonello Paolo
Firmato il 09/01/2026 08:18
Seriale Certificato: 4521487
Valido dal 14/05/2025 al 14/05/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per eventuali informazioni e in caso di risposta citare sempre gli estremi del presente protocollo rivolgendosi a:

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Valentina Frisone

Servizio Tutela dell'Ambiente (cod. 2401) Tel: 0131/515289; E-mail: tutela.ambiente2401@comune.alessandria.it